



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da bollo - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 73928

Raccolta numero 35314

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

PER MODIFICA DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 17 (diciassette) febbraio 2026 (duemilaventisei) alle ore dieci e due minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Fantoni dott.Emiliano, nato a Clusone (BG) il 19 ottobre 1974, codice fiscale FNT MLN 74R19 C800M e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di gestione legale rappresentante della

"Fondazione Sant'Andrea - ONLUS"

con sede in Clusone (BG), via San Defendente n.1, iscritta nel REA della C.C.I.A.A. di Bergamo con codice fiscale 03215660162 e n. BG-417218 R.E.A. (P.Iva 03215660162), iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 12 febbraio 2013 al n.2551, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus,

mi chiede

di assistere alla riunione consiliare di detta Fondazione, riunitasi oggi e in questo luogo in forma totalitaria, in previsione dell'incarico di redigere il verbale consiliare.

Il presidente della riunione signor Fantoni Emiliano dichiara aperta la riunione consiliare per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del d.lgs. 03 luglio 2017 n.117 ai fini dell'iscrizione nel RUNTS.

Riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che del consiglio di gestione, oltre a lui presidente, sono presenti di persona i consiglieri signori Lodetti Ersilioandrea e Poletti Laura;

- che è presente il revisore legale signor Bellini Bernardo il quale, dalla data di iscrizione al Runts, assumerà la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo monocratico, sussistendone i requisiti di Legge;

- che è presente il Direttore Generale signor Mirko Gaverini;

- che, a norma dell'art.20 dello statuto, le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di gestione con il voto a maggioranza assoluta.

Il signor Fantoni Emiliano, nella veste indicata, dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare e propone agli intervenuti che io notaio provveda alla stesura del

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 17 febbraio 2026

al n. 6745

Serie 1T

Euro 200,00

verbale della presente riunione consiliare.

Gli intervenuti, unanimi, accolgono la proposta e confermano la mia designazione a notaio verbalizzante.

Su invito del signor Fantoni Emiliano provvedo, quindi, a verbalizzare i lavori relativi alla trattazione dell'argomento proposto con l'ordine del giorno e sottoposto ora all'esame di questo consiglio, dopo aver riconfermato e verbalizzato quanto già prima intervenuto e già sopra riportato.

Dal momento che gli intervenuti si dichiarano informati sull'argomento loro sottoposto, il presidente della riunione signor Fantoni Emiliano passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Il presidente evidenzia la necessità di riformulare lo statuto vigente al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto che si compone di n.25 (venticinque) articoli, in particolare:

. all'**art.1**:

(i) viene indicato che, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, è costituita la "**Fondazione Sant'Andrea - ETS**",

(ii) viene confermata la sede in Clusone (BG), via San Defendente n.1, omettendo l'indicazione della via e del numero civico;

. all'**art.2** vengono elencati gli scopi e le attività che svolgerà la Fondazione e in particolare si precisa che la Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale - ai sensi del D.lgs. 117/2017 - delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs.117/17 **lettere a), b), c), g) e q)**;

. all'**art.3** e all'**art.4** si tratta dei membri della Fondazione che sono l'Ente fondatore e cioè il Comune di Clusone e i soggetti partecipanti, che se in possesso dei requisiti ivi elencati, verranno iscritti e registrati nell'apposito "Registro dei Partecipanti";

. gli **articoli 5 e 6** trattano del patrimonio della Fondazione e delle entrate;

. l'**art.7** elenca gli organi della Fondazione;

. l'**art.8** tratta del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri nominati uno dall'Ente fondatore e due dall'assemblea dei partecipanti, della sua costituzione e della sua composizione;

. l'**art.9** disciplina le cause di decadenza dalla nomina di consigliere;

. l'**art.10** tratta della figura del Presidente;

. gli **articoli 11, 12 e 13** disciplinano le adunanze del Consiglio di Amministrazione, le convocazioni, il suo funzionamento, le sue deliberazioni e le sue competenze gestorie nonché

i suoi poteri;

. agli **articoli 14 e 15** si disciplina l'assemblea dei partecipanti nonché le sue adunanze e il suo funzionamento e le sue attribuzioni tra cui la designazione di due membri del Consiglio di Amministrazione;

. l'**art.16** disciplina l'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio;

. l'**art.17** disciplina le funzioni dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale e del Revisore Legale dei Conti.

Il presidente, dopo aver illustrato l'ulteriore parte dello statuto che tratta: del direttore generale **art.18**, della direzione sanitaria **art.19**, del revisore legale dei conti **art.20**, dei libri verbali **art.21**, degli avanzi di gestione e del divieto di distribuzione **art.22**, delle modifiche statutarie **art.23**, dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio **art.24** e chiude la relazione notando che l'**art.25** è norma residuale.

Aggiunge il presidente che l'adozione delle proposte modifiche non presuppone il preventivo parere del Comitato di controllo in quanto questo organo non è più esistente da quando il Comune di Clusone ha cessato, per legge, di affidare servizi in house alla Fondazione.

Il Presidente ricorda infine che la Fondazione è un Ente dotato di personalità giuridica e, in quanto tale, dal 12 febbraio 2013 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia al n.2551; tuttavia ai soli fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le fondazioni stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'**art.22**, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00, come risulta dalla situazione patrimoniale - statuenta alla data del 30 novembre 2025 - e dalla relativa relazione del revisore legale signor Bellini Bernardo, che qui si allegano in unico fascicolo sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura a richiesta del componente che dichiara di già conoscerlo.

Su richiesta del Presidente, anche il revisore legale signor Bellini Bernardo, per quanto necessario, conferma la congruità e la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente della riunione invita il consiglio ad adottare il nuovo testo di statuto.

Il consiglio, come costituito,

**all'unanimità
con voto palese
delibera**

- * di approvare la relazione del Presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;
- * di modificare ed integrare lo statuto come illustrato dal Presidente nella sua esposizione;
- * di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato, composto da n.25 (venticinque) articoli che viene approvato e a conferma sottoscritto dal presidente e da me Notaio e allegato al presente sotto la **lettera "B"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo;
- * di dare atto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020, che il patrimonio della Fondazione al 30 novembre 2025 è pari ad Euro 15.312.281,00 (quindicimilionitrecentododicimiladuecentottantuno/00), di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo non inferiore al minimo richiesto per il conseguimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come confermato dalla situazione patrimoniale sopra indicata e qui allegata sotto la lettera "A";
- * di attribuire al presidente all'organo di gestione/amministrazione e a ciascuno dei suoi membri, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;
- * di attribuire al presidente del Consiglio ogni potere per (i) dare avvio all'istituzione dei Partecipanti di cui all'art.4 dell'adottando statuto anche mediante creazione del Registro dei Partecipanti affinché, a norma dell'adottando statuto, provvedano a riunirsi in assemblea per la designazione dei due membri del Consiglio di Amministrazione e (ii) richiedere al Sindaco del Comune di Clusone, in rappresentanza dell'Ente Fondatore, il nominativo del terzo membro del Consiglio di Amministrazione;
- * di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione e (iv) per depositare anche i nominativi del Consiglio di Amministrazione, costituiti ai sensi dell'art.8

dell'adottando statuto, allegando copia del verbale dell'assemblea dei partecipanti e provvedimento di nomina del Sindaco del Comune di Clusone;

* di dare espressamente atto che per la presente deliberazione:

(i) si richiama l'art.101 comma 8 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con la Legge 4 luglio 2024 n.104;

(ii) si richiama l'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con D.Lgs. 17 giugno 2025 n.84, convertito con Legge 30 luglio 2025 n.108, che dispone: *"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025."*;

(iii) le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, salvo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) diverranno operative solo con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non risultando altro da trattare, nulla rilevando io notaio sullo svolgimento dei lavori del consiglio di gestione, il consiglio si scioglie alle ore dieci e trenta minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai consiglieri riuniti in consiglio che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

firmato: Fantoni Emiliano

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

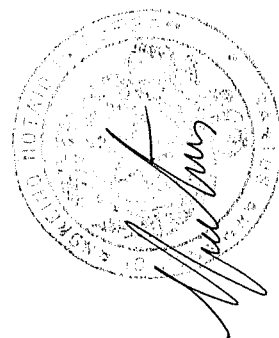
ALLEGATO "A" al n. 73928/35314 Deposito

FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS

Sede legale in Clusone (BG), Via San Defendente, n. 1
Fondo di dotazione Euro 1.108.734,80
Codice fiscale n. 03215660162

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 NOVEMBRE 2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		30/11/2025
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
-Versamenti non ancora richiamati		0,00
-Versamenti già richiamati		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali:		
7) altre		10.388,00
		<u>10.388,00</u>
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati		11.417.810,00
2) impianti e macchinario		190,00
3) attrezzature		91.785,00
4) altri beni		334.234,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00
		<u>11.844.019,00</u>
III. Finanziarie		
2) Crediti verso altri		4.094,00
		<u>4.094,00</u>
Totale immobilizzazioni		11.858.501,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		41.295,00
		<u>41.295,00</u>
II. Crediti		
1) verso utenti e clienti		273.899,00
-entro l'esercizio successivo		0,00
-oltre l'esercizio successivo		<u>273.899,00</u>
3) verso enti pubblici		942.231,00
-entro l'esercizio successivo		0,00
-oltre l'esercizio successivo		<u>942.231,00</u>



Emiliano Fontani

6) verso altri enti del Terzo Settore	
-entro l'esercizio successivo	179.756,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>179.756,00</u>

9) crediti tributari	
-entro l'esercizio successivo	5.918,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>5.918,00</u>

12) verso altri	
-entro l'esercizio successivo	26.197,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>26.197,00</u>

1.428.001,00

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

3) altri titoli;	2.000.000,00
	<u>2.000.000,00</u>

IV. Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;	4.757.891,00
2) assegni;	0,00
3) danaro e valori in cassa;	613,00
	<u>4.758.504,00</u>

Totale attivo circolante 8.227.800,00

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

-Ratei attivi	17.307,00
-Risconti attivi	0,00

Totale Ratei e risconti 17.307,00

TOTALE ATTIVO 20.103.608,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30/11/2025

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo dotazione dell'ente 1.108.735,00

II. Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	8.236.872,00
3) riserve vincolate destinate a terzi	0,00
	<u>8.236.872,00</u>

III. Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	4.920.278,00
2) altre riserve (arrotondamento per quadratura)	-1,00
- Riserva da allineamento Euro	
	<u>4.920.277,00</u>

IV. Avanzo d'esercizio.	1.046.397,00
Totale patrimonio netto	15.312.281,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00
2) per imposte, anche differite	189.696,00
4) altri	2.290.739,00
Totale fondo per rischi e oneri	2.480.435,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	49.133,00
D) DEBITI	
7) debiti verso fornitori	
-entro l'esercizio successivo	517.681,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>517.681,00</u>
9) debiti tributari	
-entro l'esercizio successivo	26.793,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>26.793,00</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
-entro l'esercizio successivo	116.893,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>116.893,00</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
-entro l'esercizio successivo	248.923,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>248.923,00</u>
12) altri debiti	
-entro l'esercizio successivo	130.159,00
-oltre l'esercizio successivo	0,00
	<u>130.159,00</u>
Totale debiti	1.040.449,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
-Ratei passivi	852.633,00
-Risconti passivi	368.677,00
Totale Ratei e risconti	1.221.310,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	20.103.608,00



Emilio Fantoni

Bellini Bernardo
revisore contabile iscritto al n.78998
(Prov. Direttore Generale Affari Civili del 07/06/99 - G.U. n.50 del 25/06/1999)

**ATTESTAZIONE DEL PATRIMONIO MINIMO DELLA
FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS**
(articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017)

Il sottoscritto **BELLINI BERNARDO**, nato a Villa d'Ogna il 27 giugno 1966, residente a Clusone in Via Sant'Angelo 4 - codice fiscale: **BLL BNR 66H27 L938I**, in qualità di revisore contabile della **FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS** con sede legale a Clusone in Via San Defendente 1 - Codice fiscale e Partita IVA: **032156620162**

PRESO ATTO

delle risultanze emergenti dalla situazione contabile aggiornata alla data del 30 novembre 2025 della suddetta Fondazione, che evidenzia lo stato patrimoniale così riassunto:

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	euro	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	euro	11.858.501
C) ATTIVO CIRCOLANTE	euro	8.227.800
• di cui attività finanziarie non immobilizzate	euro	2.000.000
• di cui disponibilità liquide	euro	4.732.613
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	euro	17.307
TOTALE ATTIVO	euro	20.103.608

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	euro	15.312.281
• di cui Fondo di dotazione dell'Ente	euro	1.108.735
• di cui Patrimonio vincolato	euro	8.236.872
• di cui Patrimonio libero	euro	4.920.277
• di cui Avanzo d'esercizio in formazione	euro	1.046.397
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	euro	2.480.435
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L.D.	euro	49.133
D) DEBITI	euro	1.040.449
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	euro	1.221.310
TOTALE PASSIVO	euro	20.103.608

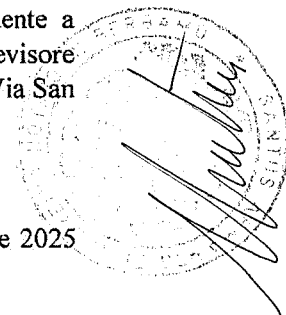
ATTESTA

- che la situazione patrimoniale redatta alla data del 30 novembre 2025 è veritiera e corretta rispetto alle scritture contabili della Fondazione;
- che alla data del 30 novembre 2025 il patrimonio minimo della FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS risulta almeno pari ad euro 30.000,00.= (trentamila/00).

Clusone, il 13 febbraio 2026

Il revisore contabile
Bellini Bernardo

residente a Clusone (BG) in via Sant'Angelo n.4 - studio in via N. Zucchelli n.2
cellulare: 335.6251561 - mail: d.bellini@dinobellini.it
PEC: bernardo.bellini@pec.commercialisti.it
iscritto all'O.D.C.E.C. di Bergamo al n.1000/A e nel Registro dei Revisori Contabili al n.78998
Codice Fiscale: BLL BNR 66H27 L938I - Partita I.V.A.: 02603150166



Emiliano Fontana

Allegato "B" al n. 73928/35314 Repertorio

STATUTO

Art.1

Denominazione, sede, durata

1. E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: **"Fondazione Sant'Andrea - ETS"**, con sede legale a Clusone (Bergamo).
2. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
3. La durata della Fondazione è illimitata. Essa potrà cessare per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione soltanto in caso di esaurimento degli scopi statutari o in caso di impossibilità di perseguimento degli stessi.

Art. 2

Scopo ed attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni dei soggetti svantaggiati della provincia di Bergamo e con priorità di intento verso i clusonesi ed in subordine dei comuni limitrofi.
3. In particolare ospita od offre servizi prevalentemente a favore di persone anziane o disabili in condizione di non autosufficienza ed a favore di altri soggetti, ancorché non anziani, ma con problemi di disagio sociale, emarginazione o fragilità.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'**art.5 D.Lgs. 117/2017**:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

5. Possono essere altresì attivati servizi assistenziali di riabilitazione e sanitari anche a favore di utenti esterni.
6. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.
7. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 117/2017.
8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.
9. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività. Partecipa e collabora alla definizione delle politiche assistenziali e sanitarie inerenti il proprio territorio ed in particolare del territorio clusonese.

Art. 3

Ente fondatore, soggetti partecipanti

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - . Ente fondatore;
 - . soggetti partecipanti.
2. L'ente fondatore è il Comune di Clusone.
3. Sono soggetti partecipanti tutte le persone fisiche che hanno uno dei seguenti requisiti:
 - . hanno ricoperto la carica di Presidente - legale rappresentante della Fondazione;
 - . hanno ricoperto la carica di amministratori della Fondazione, compresi anche gli amministratori uscenti;
 - . due volontari designati dal gruppo di volontari della Fondazione.
4. Lo status di partecipante è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione di un soggetto partecipante per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto.

Art. 4

I Partecipanti

1. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, hanno facoltà di presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione, di essere iscritti e registrati nell'apposito "Registro dei Partecipanti".
2. Il Regolamento stabilisce modalità e forme per l'iscrizione al Registro dei partecipanti e la relativa cancellazione.
3. La qualifica di partecipante permane fino a richiesta di cancellazione da parte del soggetto. La perdita della qualifi-

ca di partecipante non comporta l'eliminazione delle sue informazioni dal registro qualora siano da conservare a fini fiscali, civilistici o archivistici. I partecipanti persone fisiche perdono altresì la qualifica di partecipante a seguito di decesso.

4. In ogni caso perdono la qualifica di partecipante coloro che esprimono condotte manifestamente contrarie ai valori e agli scopi della Fondazione. In questo caso, la perdita della qualifica di partecipante è disposta dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di due terzi e può essere proposta in forma scritta al Presidente della Fondazione da almeno uno dei partecipanti o su iniziativa del Presidente dell'assemblea dei Partecipanti o il Presidente della Fondazione.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili.

3. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

4. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Art. 6

Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.5;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti dalle attività svolte sotto forma di rette o contributi corrisposti dagli utenti;
- corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art.2;
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.
2. I membri sono così nominati:
 - un membro è nominato dall'Ente Fondatore;
 - due membri sono nominati dalla Assemblea dei Partecipanti.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti sulla base della loro comprovata competenza professionale nonché delle esperienze maturate nei campi di interesse della Fondazione, oltre che della loro specchiata onorabilità sociale.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art.26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prevedere per ciascun membro un'indennità per l'espletamento del proprio mandato determinata in misura non superiore all'indennità spettante al Sindaco dell'Ente fondatore per quanto riguarda il Presidente e a quella degli Assessori dell'Ente fondatore per quanto riguarda i Consiglieri e in ogni caso, in conformità a quanto stabilito dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. 117/17; in alternativa, è possibile riconoscere solo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della propria carica. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge che prevedano il carattere onorifico della carica o che stabiliscano limitazioni dell'indennità.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, i membri del Consiglio di Amministrazione in relazione al divieto di percepire compensi o indennità di carica prescritto dall'art.119, comma 10-bis DM 34/2020 e successive modifiche, non possono percepire compensi o indennità di carica per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione "Superbonus 110": conseguentemente è fatto obbligo a tutti i membri del Cda di svolgere gratuitamente la propria funzione almeno fino al decorso del termine di accertamento fiscale relativo alla concessione del beneficio dell'agevolazione "Superbonus 110%".
8. Non possono essere nominati membri del Consiglio di gestione coloro che:
 - si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382

del Codice Civile;

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- siano dipendenti dell'Ente fondatore ovvero degli Enti aderenti con funzioni dirigenziali o apicali;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Bergamo o di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale dell'Ente fondatore.

Art. 9

Decadenza del Consiglio di Amministrazione-Dimissioni

1. Costituiscono cause di decadenza del consigliere in relazione ad atti o comportamenti individualmente imputabili:
 - la commissione di gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
 - il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere motivata.
3. Le dimissioni o la decadenza o comunque il venir meno della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
4. Al di fuori della fattispecie di cui al comma precedente, in caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il soggetto cui spetta la nomina procede, entro 30 giorni dalla data di dimissione o di decadenza, alla relativa sostituzione.

Art. 10

Presidente del consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
2. Spetta al Presidente:
 - promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;
 - curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
 - assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. Compete altresì al Presidente, qualora i relativi compiti non siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Diret-

tore generale:

- . gestire i rapporti con il personale dipendente ed autonomo;
 - . vigilare sul regolare andamento della gestione;
 - . sorvegliare la regolare tenuta dei registri della Fondazione;
 - . esercitare le deleghe eventualmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa e, previa deliberazione del Consiglio stesso, può delegare un Consigliere alla trattazione di singoli affari.
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, a maggioranza assoluta, un Vice-presidente tra i suoi componenti.
6. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, anche di firma. Il Vice-presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli affari.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini previsti dal presente statuto; si riunisce, inoltre, ogniqualvolta sia necessario od opportuno, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un Consigliere, del Comitato di controllo o del Revisore dei conti.
2. Le adunanze sono convocate dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:
- a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i consiglieri a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
 - b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
 - c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.
3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato agli amministratori almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti. In caso di accertata necessità ed urgenza, con l'assenso di tutti i suoi componenti, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione

devono essere prese con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

2. Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o riguardanti loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

3. Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal singolo Consigliere che ne abbia interesse, il quale provvede ad apporvi la propria firma in calce; in ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario, debitamente ed obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale.

4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore generale della Fondazione, se nominato, con funzioni di Segretario, il quale provvede alla stesura del verbale. In caso di impedimento accertato del Segretario tale funzione può essere affidata, per la sola durata dell'impedimento, ad un Consigliere designato dal Consiglio stesso. In caso di mancata nomina del Direttore generale le funzioni di Segretario sono svolte stabilmente da un dipendente della Fondazione o da un Consigliere.

5. Si può rilasciare copia di verbale a terzi, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione circa l'interesse giuridicamente rilevante sotteso a tale richiesta.

6. E' fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione di stipulare con la Fondazione, direttamente o indirettamente tramite il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, contratti per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) predisporre e approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;

b) adottare il regolamento per determinare lo status di partecipante, fissare il valore minimo delle contribuzioni e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni immateriali;

c) attribuire la qualifica di soggetto partecipante alla Fondazione;

d) adottare i Regolamenti per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture, nonché per l'assunzione del personale, in modo che siano garantiti i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;

- e) adottare il Regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi, in modo che ne sia assicurato il buon andamento;
- f) adottare ogni altro Regolamento necessario al funzionamento dell'Ente;
- g) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- h) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- i) approvare i Regolamenti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi, in conformità alle valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale contenute negli atti di programmazione strategica degli Enti pubblici fondatore e aderenti, nonché degli altri enti pubblici competenti in materia;
- j) deliberare l'organigramma della Fondazione;
- k) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni sull'acquisto e l'alienazione di immobili e sull'assunzione dei mutui;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art.23 del presente statuto;
- m) nominare e revocare il Direttore generale fissandone il compenso su proposta del Presidente;
- n) nominare e revocare il Direttore sanitario, fissandone il compenso su proposta del Presidente;
- o) promuovere iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad incrementare il patrimonio;
- p) promuovere progetti di utilità sociale, di studio, di aggregazione e di ricreazione;
- q) deliberare sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione;
- r) autorizzare il Presidente ad agire e a resistere in giudizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, sia al Direttore generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 14

L'Assemblea dei partecipanti

1. Le persone fisiche iscritte al registro dei partecipanti hanno diritto di partecipare all'assemblea dei partecipanti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione e maggioranza semplice in seconda convocazione.
3. L'assemblea dei partecipanti deve essere convocata dal suo Presidente in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. Il Presidente dell'assemblea dei partecipanti può convocare l'assemblea dei partecipanti di sua iniziativa quando ritiene necessario in relazione all'andamento delle attività della Fondazione e deve farlo su richiesta scritta di almeno

un terzo dei partecipanti.

5. L'assemblea dei partecipanti può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

6. Le votazioni dell'assemblea dei partecipanti possono svolgersi anche in forma elettronica e online attraverso strumenti che garantiscano adeguata accessibilità e sicurezza informatica.

7. L'Assemblea dei partecipanti, nel caso della nomina degli amministratori, si riunisce in presenza ed esprime il voto per alzata di mano.

8. In tale caso, i partecipanti ex amministratori e i volontari devono essere in maggioranza rispetto ai consiglieri.

9. Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea. I verbali sono conservati presso la Fondazione.

10. Con apposito Regolamento sono stabilite le altre regole operative di convocazione, di funzionamento e di votazione dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 15

Attribuzioni dell'Assemblea dei Partecipanti

1. Il Presidente della Fondazione trasmette annualmente al Presidente dell'assemblea dei partecipanti il bilancio di esercizio.

2. L'Assemblea dei partecipanti:

- designa due membri del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi non vincolanti sulle materie ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di sua spettanza.

Art. 16

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

4. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

5. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Art. 17

Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

2. L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti.

4. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 , qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Direttore generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un Direttore generale preposto a sovrintendere allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Il Direttore generale può essere dipendente della Fondazione oppure vincolato ad essa da rapporto libero professionale.

2. Il Direttore generale resta in carica cinque anni e può essere rinominato.

3. Il Direttore generale provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a cui risponde dei risultati conseguiti. In particolare, il Di-

rettore generale definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nonchè redige il progetto di bilancio di esercizio. Il Direttore collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione alla definizione di programmi e strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati. Il Direttore esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore, congiuntamente o disgiuntamente se previsto dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, sottoscrive gli ordinativi di pagamento nei casi e secondo le modalità stabilite nel Regolamento per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture.

5. Il Direttore generale è Segretario della Fondazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

6. Il Direttore generale può essere revocato, per giusta causa, in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

7. E' fatto divieto al Direttore generale di stipulare con la Fondazione, direttamente o indirettamente tramite il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, contratti per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture.

Art. 19

Direzione sanitaria

1. Può essere istituita la Direzione sanitaria con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare su tutte le attività ed aspetti relativi alla conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione.

2. La Direzione sanitaria della Fondazione viene affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un medico. Il Direttore sanitario può essere dipendente della Fondazione oppure vincolato ad essa da rapporto libero professionale.

3. Il Direttore sanitario è responsabile della conduzione sanitaria e del rispetto di tutte le norme sanitarie indicate dalle istituzioni sanitarie preposte e di tutte le attività e di ogni aspetto riconducibile alla sfera igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione, con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-organizzativi, con lo scopo di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi socio-sanitari integrati erogati dalla Fondazione sia all'interno della sede istituzionale, che sul territorio.

4. Per detta attività il Direttore sanitario risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 20

Revisore legale dei conti

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dal-

l'art. 17, comma 3, del presente statuto.

2. Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

Art. 21

Libri Verbalì sociali

1. La Fondazione cura la tenuta delle scritture contabili di cui all'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e oltre ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 17, tiene i libri sociali di cui all'art.15 del medesimo decreto.

Art. 22

Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3, D.Lgs. 117/2017 .

Art. 23

Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono decise a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Estinzione

1. In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri ETS.

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

2. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

firmato: Fantoni Emiliano

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)